



*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

2023/0085(COD)

14.11.2023

EMENDAMENTI 728 - 821

Progetto di relazione
Cyrus Engerer, Andrus Ansip
(PE753.670v01-00)

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

Proposta di direttiva
(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Emendamento 728
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di **adottare** tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Emendamento

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di **attuare** tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Or. ro

Emendamento 729

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della

Emendamento

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della

presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro **30** giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro **60** giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Or. en

Emendamento 730
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le autorità competenti notificano immediatamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni pertinenti sui risultati dei controlli e della valutazione per permettere loro di istituire un meccanismo coordinato che consenta di tenere conto dei risultati della valutazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 731
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro rilevino che i verificatori hanno ripetutamente rilasciato certificati di conformità per asserzioni ambientali esplicite che non soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, l'accreditamento del verificatore è revocato senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 732

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélia Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Gestione dei reclami e accesso alla giustizia

- 1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.**
- 2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.**
- 3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità**

competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la persona o l'organizzazione di cui al paragrafo 1 che presenta un reclamo motivato abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso giurisdizionale devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Or. fr

Emendamento 733
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale **e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2020/1828** hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 734

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, **sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti** le disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano **che uno o più professionisti o verificatori non rispettino** le disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 735

Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo

Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo

ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, **sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti** le disposizioni della presente direttiva.

ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano **che uno o più professionisti o verificatori non rispettino** le disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 736
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi **che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale** abbiano un interesse sufficiente.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi **debitamente autorizzati dalla persone interessate dalle asserzioni** abbiano un interesse sufficiente.

Or. en

Emendamento 737
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, **se necessario**, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni **della persona o dell'organizzazione**, al fine di **verificare i reclami**. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Emendamento

3. Le autorità competenti valutano **senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità** il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni **dei professionisti e dei verificatori interessati**, al fine di **individuare potenziali violazioni delle disposizioni della presente direttiva**. Se la non conformità è confermata, le autorità

competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Or. en

Emendamento 738

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, *se necessario*, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni *della persona o dell'organizzazione*, al fine di *verificare i reclami*. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Emendamento

3. Le autorità competenti valutano *senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità* il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni *dei professionisti o dei verificatori interessati*, al fine di *individuare potenziali violazioni delle disposizioni della presente direttiva*. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Or. en

Emendamento 739

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Emendamento

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, *o del verificatore*, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata *ed è imputabile al professionista*, le autorità competenti adottano le misure necessarie a

Emendamento 740
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Emendamento

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, **o del verificatore**, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata **ed è imputabile al professionista**, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

Emendamento 741
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione.

Emendamento

4. Quanto prima, e comunque **entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo motivato e** conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione **e una descrizione dei provvedimenti e delle misure supplementari che adotteranno. Le**

autorità competenti consentono alla persona che ha presentato il reclamo di fornire informazioni supplementari.

Or. en

Emendamento 742
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quanto prima, e comunque **conformemente alle pertinenti disposizioni della** legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione.

Emendamento

4. Quanto prima, e comunque **entro 30 giorni dal ricevimento di un reclamo motivato, salvo diversa indicazione nella** legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione **e una descrizione dei provvedimenti e delle misure supplementari che adotteranno. Le autorità competenti possono consentire alla persona che ha presentato il reclamo di fornire informazioni supplementari.**

Or. en

Emendamento 743
René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe **gratuitamente** a disposizione del pubblico, **senza indebito ritardo e in modo facilmente accessibile e comprensibile**, informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso

amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 744

Emma Wiesner, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] adotta atti delegati conformemente all'articolo 18 della presente direttiva che istituiscono un meccanismo di notifica e azione che permette ai cittadini di segnalare eventuali asserzioni ambientali non comprovate e un potenziale greenwashing, comprese le norme e i criteri applicabili.

Or. en

Motivazione

È opportuno istituire un sistema di allerta a disposizione di tutti i cittadini per integrare la riduzione degli oneri amministrativi iniziali per le imprese.

Emendamento 745

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE¹¹⁴, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in

1. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE¹¹⁴, gli Stati membri, stabiliscono, **in stretto coordinamento**, le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni

attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

¹¹⁴ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

¹¹⁴ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Or. en

Emendamento 746

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da irrogare in caso di violazione, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto di quanto segue:

a) natura, gravità, entità e durata della violazione;

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione;

e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta

Emendamento

soppresso

responsabile;

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;

g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

Or. en

Emendamento 747

Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da irrogare in caso di violazione, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto di quanto segue:*

soppresso

a) natura, gravità, entità e durata della violazione;

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione;

e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;

g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

Or. en

Emendamento 748

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) natura, gravità, entità e durata della violazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 749

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

soppresso

Or. en

Emendamento 750
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

Emendamento

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista, **compresi i mercati online**, per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

Or. en

Emendamento 751
Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) *la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 752
Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 753

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) misure che impongono alle imprese di adottare misure correttive;

Or. ro

Emendamento 754

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

soppresso

Or. en

Emendamento 755

Stanislav Polčák

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

e) eventuali precedenti violazioni **delle disposizioni della presente direttiva da parte** della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

Or. cs

Emendamento 756

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;

soppresso

Or. en

Emendamento 757

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

soppresso

Or. en

Emendamento 758

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

Emendamento

g) sanzioni inflitte al professionista, ***compresi i mercati online***, per la stessa violazione in altri Stati membri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

Or. en

Emendamento 759

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) impatti correlati sulle micro imprese, sulle piccole e medie imprese e sulla loro competitività.

Or. en

Emendamento 760

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) dimensioni dell'impresa.

Or. fr

Emendamento 761

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

soppresso

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

¹¹⁵ *GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.*

Or. fr

Emendamento 762

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Sandro Gozi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

soppresso

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

¹¹⁵ *GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.*

Or. en

Emendamento 763
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

soppresso

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

¹¹⁵ *GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.*

Or. en

Emendamento 764
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

soppresso

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

¹¹⁵ *GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.*

Or. en

Emendamento 765

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

soppresso

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di

infrazioni ripetute;

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Or. en

Emendamento 766

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute; *soppresso*

Or. en

Emendamento 767

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati; *soppresso*

Or. en

Emendamento 768

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati; *soppresso*

Or. en

Emendamento 769

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni. *soppresso*

Or. en

Emendamento 770

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.*

soppresso

Or. en

Emendamento 771

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

soppresso

¹¹⁵ *GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.*

Or. en

Emendamento 772

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE)

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE)

2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 3 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. ***Le autorità nazionali adottano tutte le misure necessarie a garantire che le sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere proporzionate e dissuasive ai sensi della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.***

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 773

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, ***quando devono essere*** irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, ***l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.***

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché ***siano*** irrogate sanzioni ***proporzionate*** a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵.

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 774

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, **quando devono essere** irrogate **sanzioni** a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, **l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.**

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché **le sanzioni** irrogate a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵ **siano effettive, proporzionate e dissuasive.**

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 775

Emma Wiesner, Ulrike Müller, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia **almeno** pari al **4 %** del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia pari al **2 %** del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 776

Michal Wiezik, Karen Melchior

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari **al 4 %** del fatturato annuo del professionista **nello Stato membro o negli Stati membri interessati**.

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394¹¹⁵, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari **all'8 %** del fatturato annuo del professionista **nell'Unione europea**.

¹¹⁵ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Or. en

Emendamento 777 **Mathilde Androuët**

Proposta di direttiva **Articolo 18 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti **delegati** è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Emendamento

1. Il potere di adottare atti **di esecuzione** è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Or. fr

Emendamento 778 **Laura Ballarín Cereza**

Proposta di direttiva **Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il "Forum per le asserzioni ambientali" è il gruppo di esperti che la Commissione europea istituirà per garantire una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di

tutte le parti interessate che partecipano all'elaborazione del diritto derivato concernente le asserzioni ambientali in questione, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i sistemi di etichettatura ambientale, i gruppi per la tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. La Commissione consulta il Forum per le asserzioni ambientali nel processo di valutazione e aggiornamento delle prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali. Il Forum per le asserzioni ambientali elabora un parere sull'idoneità delle norme e dei metodi esistenti ai fini dell'attestazione di asserzioni ambientali specifiche e formula raccomandazioni sulla revisione degli atti delegati o sulla formulazione di nuovi atti delegati. Il Forum per le asserzioni ambientali contribuisce in particolare alla preparazione degli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e formula raccomandazioni sulle modalità di comunicazione degli aspetti e degli impatti ambientali ai consumatori.

Or. en

Emendamento 779
Mathilde Androuët

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti **delegati** di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è**

Emendamento

2. Il potere di adottare atti **di esecuzione** di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva].

tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. fr

Emendamento 780
Cyrus Engerer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo **1, paragrafo 3, all'articolo 3**, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 781
Cyrus Engerer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo **1, paragrafo 3, all'articolo 3**, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8,

qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 782
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia garantita una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate che partecipano all'elaborazione del diritto derivato concernente le asserzioni ambientali esplicite, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela ambientale, i marchi di qualità ecologica e le organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla preparazione degli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4.***

Or. en

Emendamento 783

Cyrus Engerer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo **1, paragrafo 3, dell'articolo 3**, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 784
Kim Van Sparrentak, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Forum consultivo

1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti, denominato Forum consultivo ("Forum"), che assicura una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate che partecipano all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, i sindacati, i commercianti, i

dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. Il Forum contribuisce all'elaborazione delle prescrizioni per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale.

2. La Commissione consulta il Forum nel processo di valutazione e aggiornamento delle prescrizioni per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 8, della presente direttiva, anche quando specifica le prescrizioni in conformità di un atto delegato. Il Forum contribuisce in particolare all'elaborazione delle prescrizioni relative ai metodi di valutazione utilizzati per attestare le asserzioni e alle norme per la loro comunicazione, nonché alla valutazione dell'efficacia delle prescrizioni esistenti, al fine di garantire l'affidabilità delle asserzioni ambientali.

3. Il Forum formula inoltre raccomandazioni sulla revisione del piano di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 5 ter, della presente direttiva, nonché sulla revisione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 5 ter.

Or. en

Emendamento 785
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri trasmettono **annualmente** alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 **su base semestrale**.

Or. en

Emendamento 786

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri trasmettono **annualmente** alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 **su base semestrale**.

Or. en

Emendamento 787

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Andreas Glueck

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati membri solo se forniscono un valore aggiunto rispetto a questi ultimi;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 788

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Emma Wiesner

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati

Emendamento

soppresso

membri solo se forniscono un valore aggiunto rispetto a questi ultimi;

Or. en

Emendamento 789

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati membri solo se forniscono un valore aggiunto rispetto a questi ultimi;

Emendamento

c) garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati membri solo se forniscono un **significativo** valore aggiunto rispetto a questi ultimi;

Or. en

Emendamento 790

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) creare opportunità per l'economia circolare e verde. A tal fine, la relazione valuta l'opportunità e la fattibilità di rendere obbligatorio l'uso dei metodi dell'impronta ambientale.

Or. en

Emendamento 791

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Ulrike Müller, Andreas Glueck

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;*

soppresso

Or. en

Emendamento 792

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;*

soppresso

Or. en

Emendamento 793

René Repasi

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *l'agevolazione della transizione*

soppresso

verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 794

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, *tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;*

Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze *classificate come pericolose a causa delle loro proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene, tossiche per la riproduzione, di interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente, persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM);*

Or. en

Emendamento 795

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato ***essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione***;

Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione, ***sulla base di una valutazione di impatto***, del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato ***sicuro e migliori la sostenibilità del prodotto, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione e nazionale***;

Or. en

Emendamento 796

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze ***pericolose***, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato ***essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione***;

Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione, ***sulla base di una valutazione di impatto***, del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze ***molto preoccupanti***, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato ***sicuro e migliori la sostenibilità del prodotto***;

Or. en

Emendamento 797

Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze *pericolose*, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato ***essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione***;

Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione, ***sulla base di una valutazione di impatto***, del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze ***estremamente preoccupanti***, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato ***sicuro e migliori la sostenibilità del prodotto***;

Or. en

Motivazione

L'utilizzo sicuro e sostenibile delle sostanze è disciplinato dai regolamenti REACH e CLP attraverso un approccio basato sul rischio. Il divieto di formulare asserzioni ambientali a causa della presenza di "sostanze pericolose" non tiene conto del fatto che le proprietà intrinseche di tali sostanze possono essere fondamentali per migliorare le prestazioni dei prodotti (ad esempio in termini di estensione della durata di vita o efficienza energetica), fornendo soluzioni sostenibili che sarebbero scoraggiate dal divieto in questione (come nel caso delle batterie delle auto elettriche). Anche il riferimento al concetto di "uso essenziale" non è appropriato, in quanto non sono ancora stati definiti criteri ufficiali al riguardo.

Emendamento 798

Emma Wiesner

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'ulteriore rafforzamento della lotta contro la resistenza antimicrobica prendendo in considerazione la possibilità di introdurre il divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti che contribuiscono alla resistenza antimicrobica;

Or. en

Emendamento 799

René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), sostenibilità o prestazioni ambientali, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 800
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), **sostenibilità o prestazioni ambientali**, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Emendamento

c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), **prestazioni ambientali, rinnovabilità o sostenibilità**, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Or. en

Emendamento 801
Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Nell'ambito della valutazione e del riesame di cui al paragrafo 1 e al fine di garantire parità di condizioni tra i professionisti, la Commissione effettua una valutazione d'impatto sulle misure istituite per le microimprese e le piccole e medie imprese a norma degli articoli 4, 5, 10 e 12 e considera la possibilità di sottoporle a riesame dopo l'attuazione della presente direttiva.*

Or. ro

Emendamento 802

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Nell'ambito della valutazione e del riesame di cui al paragrafo 1 e al fine di garantire parità di condizioni tra i professionisti, la Commissione effettua una valutazione d'impatto sulle misure istituite per le microimprese e le piccole e medie imprese a norma degli articoli 4, 5, 10 e 12 e considera la possibilità di sottoporle a riesame dopo l'attuazione della presente direttiva.*

Or. en

Emendamento 803

Emma Wiesner, Andrus Ansip, Ulrike Müller, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1 e al fine di garantire parità di condizioni, la Commissione effettua una valutazione d'impatto sulle misure istituite per le microimprese e le piccole imprese a norma degli articoli 4, 5, 10 e 12 e considera la possibilità di sottoporle a riesame dopo l'attuazione della presente direttiva.*

Or. en

Emendamento 804

Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a **30** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 805

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dalla data di

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di

entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 806
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I prodotti recanti asserzioni o marchi ambientali creati o esibiti prima dell'entrata in vigore della direttiva possono continuare a essere commercializzati fino alla verifica dell'asserzione o del marchio ambientale da parte del professionista.

Or. ro

Emendamento 807
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] ***ai prodotti, al materiale informativo e al materiale di imballaggio immessi sul mercato dopo tale data.***

Or. it

Emendamento 808

Maria Grapini

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] ***ai prodotti, al materiale informativo e al materiale di imballaggio immessi sul mercato dopo tale data.***

Or. ro

Emendamento 809

Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] ***ai prodotti, al materiale informativo e al materiale di imballaggio immessi sul mercato dopo tale data.***

Or. en

Emendamento 810

Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] ***ai prodotti, al materiale***

*informativo e al materiale di imballaggio
immessi sul mercato dopo tale data.*

Or. en

Emendamento 811

Andreas Schwab, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho, Barbara Thaler

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 812

Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Aurélie Beigneux, Tom Vandendriessche, Catherine Griset, Mathilde Androuët

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. fr

Emendamento 813

Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **30** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 814

Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Francesca Peppucci

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 815

Kim Van Sparrentak, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 816

Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Alessandra Basso, Rosanna Conte, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Marco Campomenosi, Maria Veronica Rossi, Danilo Oscar Lancini

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 817
Andrus Ansip, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Andreas Glueck, Erik Poulsen, Morten Løkkegaard, Asger Christensen, Emma Wiesner

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 818
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I prodotti recanti dichiarazioni ambientali o etichette ambientali realizzati o esposti prima dell'entrata in vigore della direttiva potranno continuare a essere commercializzati fino alla verifica della dichiarazione ambientale o dell'etichetta ambientale.

Or. it

Emendamento 819
Laura Ballarín Cereza

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I sistemi di etichettatura ambientale esistenti sul mercato prima della data di applicazione della presente direttiva possono restare in vigore fino alla conclusione del processo di verifica di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 820
Arba Kokalari, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I prodotti recanti asserzioni o marchi ambientali creati o esibiti prima della data di applicazione della presente direttiva possono continuare a essere commercializzati fino alla verifica dell'asserzione o del marchio ambientale da parte del professionista.

Or. en

Emendamento 821
Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi

Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25 bis

Disposizione transitoria

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del [data di entrata in vigore della legislazione nazionale di recepimento della presente direttiva] che non soddisfano le prescrizioni della presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Or. en